



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 25/36 DEL 2.08.2022

---

**Oggetto:** Progetto di coltivazione della miniera per acque minerali termali denominato “Coaquaddus” in agro del Comune di Sant’Antioco, Provincia del Sud-Sardegna.  
**Proponente:** RE.NO. S.r.l. Procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.).  
D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società RE.NO. S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 13.1.2021 (prot. D.G.A. n. 488 di pari data), presso il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.) l'istanza di V.I.A. relativa all'intervento “Progetto di Coltivazione della Miniera per acque minerali termali denominato “Coaquaddus” in agro del Comune di Sant'Antioco, Provincia del Sud-Sardegna”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 17 "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera, di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443", dell'allegato A1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

Poiché l'intervento ricade all'interno nella Z.P.S. “Isola di Sant'Antioco” (codice ITB0403032) e della Z.S.C. “Serra is Tres Portus” (codice ITB0422220), appartenenti alla Rete Natura 2000, la procedura di V.I.A. ricomprende anche la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

L'Assessore rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 16/13 del 18.4.2012, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, presentato dal proponente e relativo al “Permesso di ricerca mineraria per acque minerali termali denominata Coaquaddus in agro del Comune di Sant'Antioco”, successivamente rilasciato, con la determinazione prot. n. 17030 rep. n. 731 del 15.10.2012, dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria. Nell'ambito del permesso, il proponente ha realizzato due pozzi e svolto una serie di studi che hanno portato, tra l'altro, al riconoscimento, da parte del Ministero della Salute (D.M. 26.1.2015 n. 4170), sia delle proprietà terapeutiche che dell'idoneità dell'acqua minerale “Coaquaddus”, ai fini della balneo-fango terapia, per il trattamento delle malattie artroreumatiche, e per la balneoterapia nella cura delle malattie dermatologiche e delle patologie vascolari periferiche.

L'intervento in esame, i cui oneri complessivi sono stimati in circa euro 2,76 Mln, consiste, pertanto, nello sfruttamento del giacimento di acque termali, in località Coaquaddus, nel comune di Sant'Antioco (SU), cui corrisponde una superficie da acquisire in concessione di circa 595 ha, di cui



1,5 ha effettivamente interessati dagli interventi e ricadenti in prossimità della spiaggia di Coaquaddus.

Nello specifico, il progetto, così come modificato nel corso dell'iter istruttorio, prevede l'emungimento di "acque termali" dai due pozzi già realizzati nell'ambito del permesso di ricerca, denominati 1A e 1B, con una portata potenziale, valutata in funzione delle rispettive portate critiche, pari rispettivamente a 1 L/s e 1,3 L/s, a cui corrisponde un volume massimo annuo, complessivo, di 72.532,80 m<sup>3</sup>. Le acque emunte saranno utilizzate nell'esistente struttura ricettiva "Costa Blu Hotel", ubicata a circa 1,3 km dai pozzi, che sarà riconvertito in centro termale curativo. Per l'adduzione delle acque termali, con differenti proprietà curative, si prevede la realizzazione di due tubazioni in acciaio inox, posate lungo la viabilità esistente. In particolare, il tracciato delle condotte interesserà un terreno privato di circa 361 metri, di proprietà del proponente, la strada comunale denominata Coaquaddus di circa 316 metri e, infine, la banchina stradale della S.P. n. 76 di circa 607 metri.

Il fabbisogno idrico per il funzionamento del centro termale è stato stimato in circa 20.000 m<sup>3</sup>/anno. Per garantire continuità di produzione nel tempo e compensare eventuali oscillazioni dell'acquifero, saranno installati dei serbatoi interrati.

Sul lotto dove sono ubicati i pozzi di emungimento, non saranno realizzati nuovi volumi e si manterranno le stesse coperture esistenti, mentre il locale tecnico per l'alloggiamento della stazione di pompaggio, dei serbatoi e del sistema di monitoraggio in continuo delle acque emunte, sarà realizzato nelle pertinenze dell'hotel.

In merito alla trasformazione dell'esistente hotel in centro termale, è prevista l'esecuzione di una serie di opere edili e impiantistiche riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria, senza modifiche volumetriche e della sagoma dell'edificio. In sintesi il progetto contempla la trasformazione dell'attuale sala da ballo del piano interrato in centro termale, con la realizzazione di una serie di vasche/piscine.

In merito all'iter istruttorio, l'Assessore fa presente che il Servizio V.I.A., a seguito della presentazione dell'istanza da parte del proponente, ha comunicato (nota prot. D.G.A. n. 2736 del 2.2.2021) a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione dell'intervento, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel Portale SardegnaAmbiente. In riscontro alla suddetta nota, con la quale è stato chiesto agli enti anche di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata, sono pervenute richieste di integrazioni da parte del C.F.V.A. - Servizio territoriale



ispettorato ripartimentale di Iglesias (nota prot. n. 13669 del 26.2.2021, acquisita al prot. D.G.A. n. 5279 di pari data), comunicate con la nota prot. D.G.A. n. 7201 del 19.3.2021.

Il completamento della documentazione è avvenuto in data 21.4.2021 (prot. D.G.A. n. 9840 del 27.4.2021), a seguito del quale, con la nota prot. D.G.A. n. 10503 del 4.5.2021, il Servizio V.I.A. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio della procedura di V.I.A., così come previsto e disciplinato dalla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

Nei termini previsti per la consultazione pubblica, sono pervenute, presso il Servizio V.I.A., osservazioni da parte dell'associazione Italia Nostra (prot. D.G.A. n. 5790 del 4.3.2021 e n. 15996 del 5.7.2021) e di vari cittadini (prot. D.G.A. n. 15662, n. 15663 e n. 15666 del 30.6.2021, n. 15696 del 1.7.2021, n. 15970, n. 15984, n. 15996 e n. 16071 del 5.7.2021, e n. 16786 e n. 16790 del 12.7.2021), inerenti principalmente ai seguenti aspetti:

- le interferenze/incompatibilità del progetto con i vincoli derivanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sant'Antioco, che ha destinato buona parte dell'area a tutela integrale H1, le misure di tutela stabilite dal Piano Paesaggistico Regionale, e quelle derivanti dall'inserimento dell'area richiesta in concessione nei siti della rete Natura 2000 (SIC ITB042220 e ZPS ITB043032);
- la necessità di considerare, nella procedura di V.I.A., anche la realizzazione di un centro termale, non ricompreso nel progetto, ma solo ipotizzato.

L'Assessore prosegue riferendo che il Servizio V.I.A. ha acquisito, dalle amministrazioni/enti territoriali competenti, i seguenti contributi istruttori:

- 1) nota prot. n. 14149 del 4.7.2021 (prot. D.G.A. n. 15963 del 5.7.2021), con la quale il Comune di Sant'Antioco ha comunicato che "codesto Servizio Edilizia e Urbanistica esprime Parere Negativo per l'intervento in oggetto e si attesta la non compatibilità dell'intervento per violazione delle disposizioni di cui allo Statuto Comunale e la non compatibilità edilizia e urbanistica per le motivazioni indicate nella presente istruttoria, con particolare riferimento alla violazione delle disposizioni del P.U.C. vigente e delle ulteriori norme sovraordinate richiamate in istruttoria";
- 2) nota prot. n. 34051 del 7.7.2021 (prot. D.G.A. n. 16476 del 8.7.2021), con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale ha comunicato che "L'area di intervento si



localizza in larga parte in aree a utilizzazione agroforestale (art. 29 delle N.T.A. del P.P.R., in cui sono vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa), in parte marginale in aree seminaturali (art. 26 delle N.T.A. del P.P.R., in cui sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo e ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica) e in altra parte marginale entro la fascia dei 150 metri dal mare (inedificabilità e tutela integrale art. 10-bis della L.R. n. 45/1989; integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, art. 12 N.T.A. del P.P.R.). Gravano sull'area ulteriori vincoli di natura ambientale e paesaggistica estesi a tutta l'isola di Sant'Antioco. Le opere sottoposte a V.I.A. sono unicamente finalizzate (si veda la relazione paesaggistica a pag. 53) alla realizzazione di un'attività turistica basata sullo sfruttamento delle acque termali e di cui peraltro non è specificata la localizzazione. Tale obiettivo necessita tuttavia ancora di essere inquadrato in un presupposto strategico urbanistico che potrà scaturire solo dal Piano urbanistico ancora in fase di formazione e ancora da definire anche nei contenuti di qualità paesaggistica. Il progetto attualmente sottoposto a V.I.A. costituisce trasformazione di luoghi inedificati all'interno della fascia costiera e in parte nella fascia dei 150 metri di inedificabilità assoluta e di conservazione integrale (art. 20 N.T.A. del P.P.R.). Ciò significa che qualora non si arrivasse attraverso il P.U.C. alla definizione di sviluppo turistico desiderata le opere attualmente sottoposte a procedura di V.I.A. potrebbero risultare non necessarie e/o non appropriate. Poiché i luoghi su cui si intende realizzarle rientrano tra i luoghi che si possono definire singolari, poiché intonsi, localizzati a circa 85 metri dalla spiaggia di Coaquaddus, immersa nel paesaggio naturale che presenta tutte le caratteristiche descritte nel decreto di vincolo del 1992. Si rilevano tutti i motivi di prudenza sopra esposti che suggeriscono di aspettare la definizione certa del quadro urbanistico da conformare alla pianificazione paesaggistica sovraordinata e di rinviare a tale momento la valutazione degli intenti progettuali proposti";

- 3) nota prot. n. 26369 del 22.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17737 del 23.7.2021), con la quale il Dipartimento Sulcis e il Servizio C.M.V.A. della D.T.S. dell'A.R.P.A.S. hanno rilevato, tra l'altro, che "In merito alla componente acque sotterranee i prelievi ipotizzati sono compatibili con le potenzialità del corpo idrico. Per quanto riguarda il monitoraggio, si evidenzia la



necessità di tenere sotto controllo le eventuali oscillazioni dell'interfaccia acqua dolce/acqua salata, mediante la realizzazione di profili verticali di conducibilità elettrica specifica dei pozzi e dei piezometri esistenti, che potranno verificare l'andamento del cuneo salino" e che "La documentazione presentata richiede un perfezionamento della Proposta del Piano di Monitoraggio Ambientale coerentemente con quanto previsto nelle linee guida dell'ISPRA "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) delle opere soggette a procedure di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)" in modo da identificare lo stato delle aree nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam in seguito alle azioni di mitigazione e compensazione definite all'interno del S.I.A. Nell'elaborato All.2 - Relazione di Sintesi si definisce l'intenzione di installare misuratori di conducibilità e pH, portata, torbidità dell'acqua, termometro e l'installazione di una stazione meteo Wi-fi".

In data 6.7.2021, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si è svolta una Conferenza di servizi istruttoria, convocata con la nota prot. D.G.A. n. 14425 del 17.6.2021, alla quale hanno partecipato rappresentanti del proponente, del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, del Dipartimento Sulcis dell'A.R.P.A.S. e del Comune di Sant'Antioco, nell'ambito della quale è emersa la necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni. In particolare e in estrema sintesi, oltre alla necessità di un approfondimento dell'analisi dei potenziali impatti a carico dell'acquifero carbonatico interessato dall'intervento, era stato evidenziato che, pur non essendo prevista nel progetto presentato in prima istanza la realizzazione di un centro termale nel quale sfruttare le acque emunte, peraltro più volte richiamato nella documentazione agli atti, l'alternativa menzionata della possibile vendita a terzi non era stata sviluppata nel progetto che si riferiva invece unicamente, sia nel dimensionamento degli impianti che nell'analisi della domanda, allo sfruttamento in un ipotetico centro termale. È stata, inoltre, evidenziata la necessità di chiarire l'utilizzo della risorsa anche al fine di poter valutare cumulativamente gli impatti delle opere connesse.

Facendo seguito a quanto emerso nell'ambito della Conferenza istruttoria, il Servizio V.I.A., con la nota prot. D.G.A. n. 18938 del 6.8.2021, ha chiesto al proponente una serie di integrazioni, pervenute in data 22.2.2022 (prot. D.G.A. n. 4560), previa richiesta di sospensione del procedimento da parte del proponente, e regolarizzate per la pubblicazione in data 7.3.2022 (prot. D.G.A. n. 6093 di pari data). Le integrazioni sono state pubblicate sul portale SardegnaAmbiente - Valutazioni ambientali, dandone comunicazione a tutti gli enti con la nota prot. D.G.A. n. 6552 del 10.3.2022.



Nell'ambito della predetta documentazione, il proponente, in particolare, ha presentato una modifica del progetto allegato all'istanza di V.I.A., con la previsione di una riconversione, in centro termale, dell'esistente hotel Costa Blu.

In seguito alla pubblicazione della documentazione integrativa sono pervenute, in data 4.4.2022 (prot. D.G.A. n. 8763 di pari data) presso il Servizio V.I.A., osservazioni da parte dell'Associazione Italia Nostra, integrative di quelle già trasmesse in data 2.7.2021 e 28.2.2022. Le osservazioni sono state inviate al proponente con la nota prot. D.G.A. n. 9746 14.4.2022, in cui, tenuto conto della ristrutturazione/riconversione del complesso alberghiero esistente prospettata nelle integrazioni, il Servizio V.I.A., ha chiesto al proponente di fornire le informazioni in merito alle caratteristiche dimensionali del complesso alberghiero, necessarie al fine di stabilire l'eventuale ascrivibilità dei lavori alle categorie di opere di cui al punto 8 lettera a) dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021.

Il proponente ha riscontrato la nota del Servizio V.I.A. in data 29.4.2022 (prot. D.G.A. n. 10911 di pari data), comunicando, tra l'altro, che gli interventi sull'hotel esistente, per la sua conversione in centro termale, non comportano alcuna variazione volumetrica, ma, esclusivamente, un cambio di destinazione d'uso e la realizzazione di opere interne. Inoltre, ha chiarito che la struttura alberghiera esistente è stata realizzata in un lotto urbanistico di circa 22.000 m<sup>2</sup>, di cui 1.090 m<sup>2</sup> circa edificati, per un volume complessivo di 3.390 m<sup>3</sup>. Il numero di posti letto è pari a 30 unità. Pertanto, le caratteristiche dimensionali sono tali da escludere l'ascrivibilità degli interventi alle categorie di opere di cui al punto 8 lettera a) dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021, anche applicando i criteri sul dimezzamento delle soglie stabiliti col D.M. n. 52 del 30.3.2015.

Delle osservazioni pervenute nel corso di tutto l'iter istruttorio e delle controdeduzioni del proponente si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria svolta.

Tenuto conto delle suddette modifiche progettuali, al fine di acquisire i relativi contributi istruttori da parte degli enti e delle amministrazioni competenti, in data 19.5.2022 si è tenuta una seconda Conferenza dei servizi istruttoria, convocata con la nota prot. D.G.A. n. 11067 del 2.5.2022, a cui hanno partecipato rappresentanti del proponente, del Servizio attività estrattive e recupero ambientale e dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, e nell'ambito della quale:

- l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis ha rilevato che "Considerati i contenuti del parere A.R.P.A.S., prot. n. 26639 del 22.7.2021, si riportano di seguito le osservazioni di competenza. Nel parere sopra richiamato era stato richiesto "un perfezionamento della Proposta del Piano di



Monitoraggio Ambientale coerentemente con quanto previsto nelle linee guida dell'ISPRA "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) delle opere soggette a procedure di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)", in modo da identificare lo stato delle aree nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam in seguito alle azioni di mitigazione e compensazione definite all'interno del S.I.A.", tuttavia, l'elaborato presentato non risulta predisposto in conformità e nel rispetto dei contenuti previsti dalle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale. Il P. M.A. agli atti risulta infatti carente riguardo le modalità di effettuazione dei monitoraggi previsti, con particolare riferimento a quanto richiesto in relazione ai possibili impatti dell'intervento sul cuneo salino. Considerato lo stato della procedura e la precedente richiesta riscontrata in maniera non esaustiva, si ritiene che il proponente potrà provvedere alla presentazione del P. M.A., rivisto e integrato, anche successivamente alla conclusione della procedura di V.I.A. In relazione alla modifica della proposta progettuale che prevede l'adeguamento della struttura ricettiva esistente e la possibile produzione di rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi edilizi dovranno essere definite le modalità di gestione degli stessi nel rispetto del disposto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In materia di Terre e Rocce da scavo si raccomanda il puntuale rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 120/2017";

- il Servizio attività estrattive e recupero ambientale ha rilevato che le modifiche progettuali hanno permesso di superare le precedenti criticità (in relazione all'utilizzo della risorsa a seguito dell'estrazione, in considerazione delle opzioni non in linea con le normative di settore), in quanto hanno previsto l'utilizzo della risorsa termale all'interno di una struttura ricettiva e dunque in coerenza con quanto stabilito dalle norme. Pertanto, in generale e per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole alla nuova proposta progettuale;
- si è data lettura della nota prot. n. 6602 del 30.3.2022 (prot. D.G.A. n. 8265 di pari data) con la quale il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias "comunica che una parte delle aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 di diretta competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, come stabilito dalla L.R. 27 aprile 2016 n. 8 all'art. 20, 2° comma. Visti gli elaborati tecnico progettuali del progetto di fattibilità; verificato, dagli elaborati progettuali, che, una volta realizzate le tubazioni, verrà ripristinato lo stato dei luoghi; tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere previste nel progetto di fattibilità".



Successivamente alla conferenza, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con la nota prot. n. 26127 del 19.5.2022 (prot. D.G.A. n. 12816 di pari data), ha comunicato che:

- "sulla base delle integrazioni prodotte dalla RE.NO. S.r.l. si esprimono di seguito e in sintesi le seguenti valutazioni al fine di produrre il punto di vista relativo alla competenza del Servizio scrivente sul paesaggio. L'area di intervento si localizza in larga parte in aree a utilizzazione agroforestale (art. 29 delle NTA del PPR, in cui sono vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa). In capo al Comune di Sant'Antioco resta la verifica delle condizioni di applicabilità dell'art. 10-bis della L.R. n. 45/1989 di inedificabilità e tutela integrale. Per quanto di competenza e nello specifico:
  - le opere a rete che determinano modificazioni del solo sottosuolo sono opere che rientrano nell'allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e precisamente al punto A15 e non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Gravano sull'area ulteriori vincoli di natura ambientale e paesaggistica estesi a tutta l'Isola di Sant'Antioco;
  - le opere di adattamento della struttura turistica che, come specificato negli elaborati integrativi non comportano modifica della sagoma dell'edificio, sono anch'esse riconducibili all'allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e precisamente al punto A1 e non necessitano di autorizzazione paesaggistica".

L'Assessore prosegue riferendo che il Servizio V.I.A.:

- avuto riguardo di quanto emerso durante la fase istruttoria, del contenuto dei pareri e dei contributi delle amministrazioni e degli enti, delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni, nonché dei chiarimenti/approfondimenti depositati dal proponente nel corso dell'iter;
- ritenuto che "la verifica delle condizioni di applicabilità dell'art. 10-bis della L.R. n. 45/1989 di inedificabilità e tutela integrale", segnalata dal Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale, da ultimo con la nota prot. n. 26127 del 19.5.2022, posta in capo al Comune di Sant'Antioco, che non ha partecipato alla seconda seduta della Conferenza istruttoria né ha trasmesso successivamente alcuna comunicazione, possa essere effettuata nella successiva fase autorizzatoria;



- considerato che la documentazione è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste e il contesto territoriale e ambientale di riferimento;
- valutato che le previste misure di mitigazione e monitoraggio, nonché le ulteriori misure definite nel quadro prescrittivo, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili, compresi gli aspetti relativi alla Valutazione di Incidenza;
- avuto riguardo, in particolare, del limitato fabbisogno idrico del centro termale, rispetto ai volumi potenzialmente estraibili in accordo con le portate critiche misurate e, pertanto, ritenuto che i prelievi previsti non comportino significativi impatti negativi, e che i potenziali impatti in fase di esercizio possano essere efficacemente controllati mediante il prescritto monitoraggio;
- considerato che il D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021, ha, tra l'altro, modificato la lettera u) dell'allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, categoria per la quale è stata attivata la procedura di V.I.A. per l'intervento in oggetto, che adesso recita "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)", pertanto, l'attività in oggetto non è più ascrivibile alle categorie da sottoporre alla procedura di V.I.A.;

ha concluso l'istruttoria con la proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, comprensiva della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, a condizione che siano recepite le ulteriori condizioni ambientali di seguito riportate:

1. nella successiva fase autorizzativa, come segnalato dal Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale, dovrà essere effettuata, da parte del Comune di Sant'Antioco, "la verifica delle condizioni di applicabilità dell'art. 10-bis della L.R. n. 45/1989 di inedificabilità e tutela integrale";
2. entro 60 giorni dalla presente deliberazione, e in ogni caso prima della successiva fase autorizzativa, il proponente dovrà trasmettere, al Dipartimento Sulcis dell'A.R.P.A.S., il P.M.A.



- revisionato, in conformità a quanto richiesto dal medesimo Dipartimento nella nota prot. n. 26639 del 22.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17737 del 23.7.2021) e ribadito nell'ambito della seconda seduta della Conferenza istruttoria del 19.5.2022;
3. dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione così come descritte nell'elaborato "Studio di impatto ambientale", atte a evitare la dispersione di polveri e contaminanti nelle matrici ambientali e gli impatti acustici derivanti dall'utilizzo di mezzi meccanici e strumentazioni di cantiere;
  4. al fine di contenere il consumo di suolo, il transito dei mezzi di cantiere dovrà essere limitato alla viabilità esistente, senza prevedere l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti;
  5. dovrà essere evitato l'impiego di materiale bituminoso per il ripristino della viabilità esistente all'interno dei terreni agricoli.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di esprimere un giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, comprensiva della valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., per l'intervento denominato "Progetto di Coltivazione della Miniera per acque minerali termali denominato "Coaquaddus" in agro del Comune di Sant'Antioco, Provincia del Sud-Sardegna", presentato dalla Società RE.NO. S.r.l., subordinato al rispetto delle prescrizioni ambientali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, comprensiva della valutazione di incidenza, di cui al D. P.R. n. 357/1997 e s.m.i., denominato "Progetto di Coltivazione della Miniera per acque minerali termali denominato "Coaquaddus" in agro del Comune di Sant'Antioco, Provincia del Sud-Sardegna", presentato dalla Società RE.NO. S.r.l., a condizione che siano recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni ambientali, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di



- competenza, il Servizio attività estrattive e recupero ambientale, il Comune di Sant'Antioco, il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, che, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas